

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Enrico	GUSTAPANE	PRESIDENTE
Dott. Federico	LUPONE	CONSIGLIERE
Dott.ssa Daniela	ACANFORA	CONSIGLIERE -rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.50854 del registro di Segreteria, instaurato su atto di citazione della Procura regionale nei confronti dei sigg.

P STEFANO

nato il 20 maggio 1948 ad Ottaviano (NA);

F ANTONIO

nato a Castellammare di Stabia (NA) il 2 gennaio 1950

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Vecchio presso lo studio del quale elettivamente domiciliario in Napoli alla via A. De Gasperi n.55

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato in data 6 dicembre 2006;

viste le memorie di costituzione in giudizio dei convenuti depositate in data 26 ottobre 2007;

vista l'ordinanza istruttoria emessa da questa Sezione giurisdizionale n.143/08 depositata in data 6 marzo 2008;

vista la documentazione trasmessa in data 30 giugno 2008 dalla Procura regionale in esecuzione della suddetta ordinanza;

uditi nella pubblica udienza del giorno 12 novembre 2009, con l'assistenza del segretario dott.ssa Francesca Cerino, il relatore, cons. Daniela Acanfora, l'avv. Pasquale Duraccio per delega dell'avv. Del Vecchio, ed il rappresentante della Procura regionale nella persona del v.p.g. Maurizio Stanco; esaminati gli atti ed i documenti tutti del fascicolo di causa;

ritenuto in

FATTO

Con l'atto di citazione in epigrafe, ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i sigg. P e F, in qualità, rispettivamente, di dirigente e di istruttore direttivo del III Dipartimento - Settore Il.pp. - del Comune di XXXX (NA) per chiederne la condanna al risarcimento, per quota, del danno subito dal predetto ente locale, quantificato complessivamente in euro 9.332,30 (novemilatrecentotrentadue/30), oltre a rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Il fatto dannoso contestato trae origine dalla seguente vicenda, come esposta nella relazione prot.n.2700 del 31 gennaio 2001, trasmessa dal comune succitato all'organo requirente nel corso dell'istruttoria avviata a seguito di un esposto, (pervenuto in data 31 ottobre 2003), condotta da una commissione interna formata dal direttore generale, dal segretario generale e dai dirigenti del settore avvocatura e servizi tecnici.

Con la determinazione n.2050 del 25 ottobre 2001, sottoscritta dagli odierni convenuti, veniva autorizzata la liquidazione di varie competenze ex art.18 della legge n.109 del 1994 al personale impegnato nelle attività di redazione, progettazione e direzione dei lavori relativamente a n.14 opere pubbliche la quale, - si esponeva nella relazione di cui sopra -, era connotata da una serie di irregolarità, alla luce del relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione giunta n. 625 del 10 dicembre 1998, poi modificato con deliberazione n. 37 dell'8 marzo 2001 al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto ministeriale n.555/1999.

Orbene, nella relazione, si evidenziava, tra l'altro che, alla luce dell'art.17 della deliberazione giuntale n.37/01, *“sarebbe stato meglio e più consono al deliberato regolamentare applicare la percentuale complessiva dello 0.50% anziché dello 1,50%”*.

Orbene, con successiva nota prot.n.8732 del 10 marzo 2006 il segretario generale del comune, a conclusione della complessa attività di revisione effettuata, trasmetteva n.14 schede di ripartizione e n. 2 schede riepilogative riportanti gli importi dovuti – euro 4.666,15 - e quelli corrisposti -euro 13.998,46.

Ne scaturisce il danno azionato, pari alla differenza - euro 9.332,30 – tra i predetti importi che, ad avviso della Procura, costituisce un danno certo ed attuale patito dalle pubbliche finanze del Comune di XXXX per erronea applicazione del regolamento, in particolare per violazione della disposizione aggiunta dall'organo giuntale all'art.17 della deliberazione n.37/01 - laddove è previsto che” *Nel caso di perizie, stime, capitolati d'oneri etc. per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, d'urgenza ed in economia diretta, per le quali non si rendono necessarie le tre fasi di progettazione innanzi dette, la quota del 1.50% verrà calcolata secondo la percentuale dello 0,50%”,.*

Sotto il profilo del connotato soggettivo della condotta, si imputa ai convenuti di avere con grave colpevolezza violato la predetta normativa regolamentare sottoscrivendo la determina di liquidazione dei compensi in questione.

L'atto introduttivo è stato preceduto dalla notifica degli inviti a dedurre ex art. 5, comma 1, della legge n.19 del 1994 come sostituito dalla legge n.639 del 1996, in data 9 ottobre 2006 (al convenuto P) ed in data 17 ottobre 2006 (al convenuto F). A questi hanno fatto seguito controdeduzioni per iscritto ed in sede di audizione personale (tenutasi in data 21 novembre 2006) dove sono state esposte tesi difensive basate essenzialmente sulla sussistenza della buona fede, che però non sono state reputate dalla Procura idonee a modificare l'impianto accusatorio.

Con memorie depositate in data 26 ottobre 2007, di identico tenore letterale, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti con il patrocinio dell'avv. Del Vecchio esponendo in particolare che *“l'eventuale erronea applicazione della normativa regolamentare è assolutamente esente da colpa grave poiché diretta scaturigine dell'interpretazione, operata in assoluta buona fede della normativa in parola in particolare per ciò che concerne i concetti di progetti di manutenzione e progetti in generale. Infatti la ratio della norma che prevede una percentuale inferiore, quella dello 0,50, nel costituire il fondo d'incentivazione, per i progetti di manutenzione, dovrebbe essere costituita dal fatto che tali attività professionali presuppongono un minore dispiego di mezzi tecnici e di impegno professionale. Tuttavia tale assunto ha un valore meramente astratto dal momento che per le opere in questione gli interventi professionali si configuravano non dissimili, in quanto a mezzi da utilizzare ed attività da compiere dai progetti in generale. Ne è configurabile alcuna violazione dell'art.29 del regolamento dal momento che la liquidazione delle somme, prevista dalla determina I.G.n.2050 del 25/10/2001, seppure riferita a distinte opere, presuppone la distinzione del quantum imputabile ad ogni singola opera..”*

Il difensore conclude chiedendo che le domande risarcitorie vengano respinte per l'assoluta insussistenza del requisito della grave colpevolezza.

Pervenuto il giudizio all'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2007 compariva l'avv. Del Vecchio, che oltre a riportarsi alle memorie in atti, eccepiva la decorsa prescrizione, ed in rappresentanza della Procura il s.p.g. Aurelio Laino che, oltre a respingere l'eccezione, non si opponeva ad un supplemento d'istruttoria atto ad acquisire elementi probatori in ordine alla asserita carenza delle tre fasi della progettazione, (non essendo in grado di produrli al fine di soddisfare una specifica richiesta avanzata dal Presidente del Collegio).

Pertanto, con l'ordinanza n.143/08, sospesa ogni decisione in rito ed in merito, veniva disposto a carico della Procura il predetto incumbente.

In data 30 giugno 2008 la Procura ha depositato i atti i seguenti atti.

- - nota della Procura n.155649 del 28 marzo 2008 con cui si invita il segretario generale a *“voler trasmettere la documentazione probatoria (sulla “carezza della sussistenza delle tre fasi di progettazione” ai fini dell’applicazione dell’art.17 del regolamento) richiesta dall’organo giudicante”*;
- - nota di riscontro (trasmessa dal segretario generale ed acquisita al protocollo n.157251 in data 30 aprile 2008), prot.n.1491 del 21 aprile 2008 a firma del dirigente VI Dipartimento - UTC - in cui, citasi testualmente *“sulla scorta degli atti d’Ufficio e dopo attenta disamina di quanto liquidato, in merito ai lavori oggetto di tali liquidazioni, si eccepisce preliminarmente che la quasi totalità degli interventi effettuati non può essere considerata di mera manutenzione e segnatamente a quanto sotto riportato si osserva:*
 - ○ *Determina IG 1278 del 10/07/2001 “Progettazione gestione tecnica impianti di depurazione e sollevamento comunali” –per la gestione tecnica di tali impianti l’A.C. si è avvalsa delle specifiche competenze in materia elettrica dell’ing. Antonio F, laureato in ingegneria elettrotecnica, quindi altamente qualificato per la comprensione delle necessità occorrenti per una buona progettazione in un settore che spazia dal campo elettrico...al campo idraulico...fino a quello chimico..”*
 - ○ *Determina IG 1838 del 03/10/2001- “Progettazione luminarie festività patronale del 22/10/2001”-Non è assolutamente pensabile né comparabile ad una mera manutenzione la progettazione delle luminarie di un’intera città che presuppone l’articolazione dell’intervento in svariate fasi di studio..*
 - ○ *Determina IG 1791 del 26/09/2001”Progettazione lavori di adeguamento igiene e sicurezza impianti di depurazione località Penniniello”*

Valgono le stesse considerazioni di cui al primo punto

- ○ *Determina IG 1933 del 12/10/2001 “Progettazione adeguamenti normativi centrali termiche edifici scolastici”*

Per tali progettazioni l'A.C. si è avvalsa ancora una volta dell'opera e della specializzazione dell'ing. F...è iscritto all'albo speciale del Ministero degli Interni ...circostanza che lo abilita non solo alla progettazione di opere connesse alla Prevenzione incendi ma anche all'espressione di pareri in merito alla stessa;

- ○ *Determina IG 974/2001 “Lavori urgenti effettuati in via Bertone” e Determina IG 1627/2001 “Lavori urgenti in vico Prigioni”*

Tali lavori hanno richiesto la collaborazione di tutti i tecnici dell'U.T.C.....

La nota conclude facendo presente che tali circostanze furono già evidenziate nella nota prot.n.11616 del 18 ottobre 2001 trasmessa dal P al sindaco ed all'assessore al ramo (in questa si legge che *“a conferma di quanto già verbalmente sottolineato all'Assessore Ascione, in merito alla liquidazione delle competenze progettuali ex art.18 l.109/94,determina prot.int. n.414 del 15/10/01 ribadisco che trattasi di progettazione di opere dove esiste una elevata professionalità e specializzazione”*).

- - - nota della Procura n.157644 del 9 maggio 2008 con cui invita nuovamente il segretario generale a voler trasmettere *“la documentazione probatoria (sulla “carezza della sussistenza delle tre fasi di progettazione” ai fini dell'applicazione dell'art.17 del regolamento) richiesta dall'organo giudicante, richiesta non riscontrata”*;
- - nota prot.n.1939 del dirigente del VI Dipartimento -UTC- trasmessa dal segretario generale ed acquisita al protocollo n.159106 in data 6 giugno 2008 in cui si comunica che non si è in grado di fornire la richiesta documentazione probatoria;
- - nota prot. n. 2001 del 19 giugno 2008 a firma del dirigente del VI Dipartimento – UTC - in cui comunica che *“dalla documentazione che è stata possibile reperire dagli atti di questo Ufficio, è emerso che, sebbene trattasi di interventi specialistici di manutenzione straordinaria,non sono state elaborate le tre fasi di progettazione,così come previsto dall'art.17 del regolamento”*.

Nella pubblica udienza odierna il Presidente ha anzitutto respinto una richiesta di rinvio formulata dall'avv. Duraccio attesa la mancanza del requisito della gravità richiesto dall'art.115 disp.att. c.p.c. in ordine all'impedimento dell'avv. Del Vecchio a comparire di persona.

Aperta la discussione, l'avv. Duraccio si è riportato integralmente alle conclusioni rassegnate in sede di memorie di costituzione in giudizio.

Il P.M. d'udienza, v.p.g. Maurizio Stanco, ha ribadito l'impianto accusatorio contenuto nell'atto di citazione.

Il giudizio è quindi passato in decisione

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio deve valutare l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dai convenuti nell'udienza del 16 novembre 2007, eccezione senz'altro ammissibile in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 26 del R.D. n.1038 del 1933, recante il vigente regolamento di procedura relativo ai giudizi innanzi a questa Corte, al combinato disposto degli artt.167 e 183 c.p.c., (nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art.2, comma 3, del d.l.14 marzo 2005 n.35 convertito in l.14 maggio 2005 n.80, applicabile, ai sensi dell'art.2, comma 3 *quinquies*, ai procedimenti instaurati a successivamente al 1° marzo 2006) secondo cui tutte le domande e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio possono essere introdotte in giudizio nel rispetto dello sbarramento temporale costituito dalla prima udienza di comparizione che nel giudizio di responsabilità amministrativo - contabile coincide con l'udienza pubblica di discussione della causa.

Occorre anzitutto premettere che il Collegio, in adesione all'assolutamente maggioritario orientamento giurisprudenziale di questa Corte ritiene che il *dies a quo* debba decorrere dalla data del concreto esborso subito dal comune.

Tale convincimento trova fondamento nell'interpretazione dell'art.3, lett.b), del d.l. 23 ottobre 1996, n.543 convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.639, che ha sostituito l'art.1, comma 2, della l.14 gennaio 1994, n.20, laddove il legislatore, sostituendo la "*commissione del fatto*" contenuto nel testo iniziale della disposizione col "*fatto dannoso*", ha voluto dare rilievo generale, ai fini prescrizionali, al momento in cui si viene a determinare l'effettivo nocumento.

Pertanto, nel vigente ordinamento della responsabilità amministrativo-contabile, il decorso della prescrizione non può ritenersi ancorato al fatto generatore del bensì alla data del verificarsi del nocumento patrimoniale che da questo deriva, qualunque ne sia il titolo, dal momento che "*il danno da risarcire deriva dall'effettivo depauperamento e si identifica con esso ed inoltre nei casi di debenza di una somma di denaro, esso si verifica con l'esborso della somma non dovuta, è solo da questo momento che all'(asserito) obbligo (illegittimo) di pagare consegue il danno azionabile con il correlativo sorgere dell'interesse ad agire. Prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale può anche non attualizzarsi per vicende successive ...*" (SSRR sent.7/QM/2000).

Tale orientamento,peraltro, è stato in tempi più recenti ribadito dalle medesime Sezioni Riunite nella sentenza n.5/QM/2007 laddove è stato affermato che anche nel caso in cui il danno contestato sia la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà, la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di ciascun pagamento.

Orbene, nel caso di specie, la prescrizione decorre dalla data -25 ottobre 2001 - della determinazione n.2050 con la quale sono state liquidate le somme azionate in termini di esborso dannoso; pertanto l'eccezione va respinta essendo stata validamente interrotta dalla tempestiva notifica,in date 9 ottobre 2006 (al convenuto P) e 17 ottobre 2006 (al convenuto F) degli inviti a dedurre.

Ciò, in quanto il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale, autorevolmente avvalorato dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questione di massima (vedansi sentenze n.14/QM/2000, 6/2003/QM, 1/2004/QM, 4/2007/QM), secondo cui l'invito a dedurre è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione qualora contenga i requisiti di forma e di sostanza per essere qualificato atto di costituzione in mora -esposizione analitica dei fatti, volontà di far valere il diritto, indicazione del titolo e del *quantum*, esplicito riferimento agli artt.1219 e 2943 c.c., - requisiti questi tutti presenti nell'odierna fattispecie.

Passando ora ad esaminare il profilo di antiggiuridicità del danno imputato ai convenuti, va precisato che l'articolo 18 della l.n.109/1994, nel testo poi modificato dall'art.13, comma 4, della l.17 maggio 1999 n.144, statuisce, al comma 1, che “ *Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,.....è ripartita, per ogni singola opera o lavoro,con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché dei loro collaboratori.La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.....(omissis)*”.

Orbene, il Comune di XXXX approvava il regolamento attuativo della predetta disposizione con la deliberazione n.625 del 10 dicembre 1998, poi sostituito dalla deliberazione n.37 dell'8 marzo 2001 al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto del Ministero dei lavori pubblici n.555/1999 emanato in attuazione del succitato art. 13, comma 4, della legge n. 144/1999.

Dopo avere, all'art.4, disciplinato le varie fasi progettuali -preliminare, definitiva, esecutiva - nell'art.17 vengono individuate (comma1) cinque classi di importo delle progettazioni, loro attribuendosi percentuali dall'1,50% all'1,0%, nel contempo statuendosi (comma 2) la possibilità di attribuire una maggiorazione per i progetti rientranti nelle classi 3-4-5- fino a raggiungere l'1,50% in presenza di cause di particolare complessità (multidisciplinarietà, accertamenti ed indagini ecc.).

In sede di approvazione la giunta aggiungeva a detto articolo la seguente statuizione “*Nel caso di perizie, stime, capitolati d’oneri etc. per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, d’urgenza ed in economia diretta, per le quali non si rendono necessarie le tre fasi di progettazione innanzi dette, la quota del 1.50% verrà calcolata secondo la percentuale dello 0,50%*”.

Orbene, nella specifica fattispecie, risulta incontestabile il profilo di anti giuridicità su cui si fonda la responsabilità contestata nell’odierno giudizio consistente in una errata non già interpretazione – dal momento che *in claris non fit interpretatio* – ma in una vera e propria violazione della predetta normativa in quanto la minore percentuale dello 0,50% era riferita a lavori per i quali non erano necessarie le tre fasi progettuali anzidette, indipendentemente dalla loro qualificazione (manutenzione ordinaria, straordinaria, d’urgenza, economia diretta) .

Mancando infatti, come dichiarato nella nota prot. n. 2001 del 19 giugno 2008 dal dirigente del VI Dipartimento - UTC - il cui valore probatorio sussiste, in mancanza di altra documentazione, fino a querela di falso trattandosi di pubblico ufficiale (vedasi sul punto Cassazione sez. VI penale n.19135/2009 laddove ha chiarito che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale rilevante ai fini dell'art. 357 c. p.) - le tre fasi della progettazione nelle 14 opere pubbliche di cui alla determina n.2050 del 2001, la misura della percentuale doveva essere quella ridotta e non quella dell’1,50%, come sostiene giustamente la Procura sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione interna istituita nel corso dell’indagine.

Occorre a questo punto accertare la sussistenza in capo ai convenuti, essendo incontestabili ed incontestati gli ulteriori elementi costitutivi dell’azionata responsabilità, (ovvero il rapporto di servizio con l’ente locale ed il nesso di causalità tra la condotta ed il danno), di una condotta

gravemente colpevole richiesta dall'art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n.20, come modificato dall'art.3 del d.l. 23 ottobre 1996 n.543 convertito nella l. n.639 del 1996.

Facendo applicazione dei canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla concezione cosiddetta "*normativa*" (per cui la colpa si sostanzia nell'atteggiamento antidoveroso della volontà), la grave colpevolezza si manifesta attraverso una serie di elementi sintomatici (prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, inescusabile negligenza, scriteriata trascuratezza nell'assolvimento dei doveri, palese disinteresse mostrato nella cura degli interessi pubblici dell'ente ecc.) da accertare in relazione alle specifiche fattispecie dannose.

Orbene, non è assolutamente accoglibile in termini di esimente ovvero quanto meno di attenuazione della colpa la tesi difensiva – esposta sia in sede pre-processuale che in sede di costituzione in giudizio - che sottolinea l'assoluta buona fede dei convenuti trattandosi di opere che richiedevano il dispiego di una elevata professionalità e dunque non potendo valere per esse la riduzione della misura percentuale del compenso legata ad attività di mera manutenzione.

Trattasi di una motivazione assolutamente pretestuosa dal momento che l'ultima parte dell'art.17 espressamente ricomprende, oltre a quelle ordinarie, anche le manutenzioni straordinarie e dunque era senz'altro applicabile anche ai compensi per la progettazione delle 14 opere in questione che, come dichiarato dal dirigente dell'U.T.C. nella nota n.2001 del 2008, hanno tale natura; essa appare finalizzata, secondo il Collegio, esclusivamente a giustificare all'organo politico l'illegittima maggiore misura del compenso, di cui peraltro P e F erano tra i maggiori beneficiari.

A conferma del connotato di grave colpevolezza, si pone la circostanza che a fronte della richiesta di chiarimenti, (fondata presumibilmente su legittime perplessità avanzata dal sindaco e dall'assessore), il P anziché esaminare la norma regolamentare al fine di una sua esatta applicazione ribadiva per iscritto la sussistenza del predetto requisito della "*elevata professionalità e specializzazione*" che nessun positivo riscontro aveva nella norma medesima.

Orbene, del danno deve rispondere anzitutto il P in quanto dirigente preposto allo specifico settore comunale dei lavori pubblici il quale, nello svolgimento dell'incarico affidatogli, ha provveduto, con assoluta superficialità ed inescusabile trascuratezza degli obblighi connessi alla posizione funzionale ricoperta, autorizzato l'illegittima liquidazione dei maggiori compensi, alla luce anche della disposizione recata dall'art.107, comma 6, del d. lgs n.267/2000 a tenore di cui *“i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”*.

Oltre a quella del P, sussiste però la grave colpevolezza dello stesso F che insieme al dirigente sottoscrisse in qualità di istruttore direttivo in servizio presso l'u. t. c., la determinazione n.2050 del 2001, dunque anche lui essendo o dovendo essere, - sia in ragione della qualifica e delle mansioni ad essa connesse sia in ragione del titolo di studio (laurea in ingegneria)- in possesso di conoscenze specifiche nella materia dei lavori pubblici e dunque nella condizione di potere applicare correttamente la succitata disposizione regolamentare.

Affermata, quindi, la responsabilità amministrativa in capo ad entrambi i convenuti, il Collegio ritiene però che il danno vada loro ascritto tenendo presente il diverso apporto causale collegato alle diverse qualifiche possedute all'interno dell'organizzazione dell'ente locale, maggiore quella dirigenziale del P in quanto comportante compiti di direzione dell'ufficio tecnico comunale rispetto a quella impiegatizia del F - dunque nelle seguenti misure:

-70% al P, pari ad euro 6.532,61 (seimilacinquecentotrentadue/61);

-30% al F, pari ad euro 2.799,69 (duemilasettecentonovantanove/69)

A detti importi vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data della determina di liquidazione delle somme (25 ottobre 2001) fino alla data del deposito della presente decisione e gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, ogni contraria istanza e deduzione reietta

in via preliminare RESPINGE l'eccezione di prescrizione dell'azione; CONDANNA i sigg. STEFANO P e ANTONIO F al risarcimento del danno subito dal Comune di XXXX quantificato, pro quota, nei seguenti importi:

- - P, euro 6.532,61 (seimilacinquecentotrentadue/61)
- - F, euro 2.799,69 (duemilasettecentonovantanove/69)

A detti importi vanno aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data della determinazione di liquidazione delle somme (25 ottobre 2001) fino alla data del deposito della presente decisione e gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono in solido la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario complessivamente in euro

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Daniela Acanfora)

(Enrico Gustapane)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il